



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI NAPOLI SEZIONE 17

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | DELLA MORTE | BARTOLOMEO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CATALANO | ANNA CARLA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | ACIERNO | LOREDANA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 6927/2014
depositato il 23/07/2014

- avverso la sentenza n. 605/2014 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
AVELLINO

contro:
ILLEROM RACING TEAM
VIA TORANA N. 8/B 83031 ARIANO IRPINO

difeso da:
CASTELLANO RAG. VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA N. 1 83031 ARIANO IRPINO

contro:
MORELLI ANTONIO
C.DA TORANA N. 8/B 83031 ARIANO IRPINO

difeso da:
CASTELLANO RAG. VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA N. 1 83031 ARIANO IRPINO

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

terzi chiamati in causa:
AGENTE DI RISCOSSIONE AVELLINO EQUITALIA SUD S.P.A.
VIA MOCCIA 68 83100 AVELLINO AV

pag. 1 (continua)

N° 17

REG.GENERALE

N° 6927/2014

UDIENZA DEL

27/11/2015 ore 10:30

N°

11439/2015

PRONUNCIATA IL:

27-11-2015

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

15-12-2015

il Segretario

(segue)

difeso da:
GALASSO AVV. MASSIMO
VIA GUASCHINO N. 13 83100 AVELLINO AV

Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n° N. 012 2013 00118449 18 IRES-ALTRO 2005
CARTELLA DI PAGAMENTO n° N. 012 2013 00118449 18 IVA-ALTRO 2005
CARTELLA DI PAGAMENTO n° N. 012 2013 00118449 18 IRAP 2005

REG.GENERALE

N° 6927/2014

UDIENZA DEL

27/11/2015 ore 10:30

pag. 2

Con sentenza n.605/1/14 del 13.2.14 e depositata il 26.6.14 la Commissione tributaria provinciale di Avellino accoglieva il ricorso avanzato da Morelli Antonio in proprio e quale legale rappresentante della "Hilrom Racing Team" avverso cartella esattoriale afferente imposte anno '05 per l'importo di euro 59.962,17 . I primi Giudici decidevano la controversia ritenendo assorbente la mancata notifica dell'accertamento prodromico all'impugnata cartella al Morelli in proprio quale responsabile in solido ex art.38 c.o.

Avverso detta decisione propone appello l'Ufficio deducendo che il motivo in forza del quale la prima Commissione aveva deciso la controversia era stato dedotto dal contribuente soltanto con una memoria depositata dopo la costituzione dell'Ufficio sicchè dello stesso non se ne poteva tener conto . Deduce che in ogni caso l'avviso di accertamento era stato notificato al Morelli, che aveva formulato anche istanza di accertamento con adesione, avendo, dunque, completa cognizione del contenuto dell'atto.

Si costituisce il Morelli, nella qualità, eccependo l'infondatezza dell'atto di appello, sottolineando che quelli che l'Ufficio aveva definito motivi aggiunti altro non sono che memorie integrative ad esplicitazione del terzo motivo del ricorso - responsabilità solidale ex art.38 c.o. - ed a confutazione delle difese dell'amministrazione. Precisa che l'associazione sportiva "Hilrom Racing Team" è stata cancellata nel '05 sicchè ancor più evidente appare la necessità della notifica al Morelli personalmente. Richiama, poi, tutte le eccezioni già sollevate in primo grado ed in particolare la nullità insanabile della notifica della cartella, il difetto di sottoscrizione della stessa, oltre che la totale infondatezza nel merito.

Presenta ulteriori memorie in data 10.11.15 ribadendo ancor di più l'infondatezza del gravame.

L'appello non inficia la correttezza della gravata sentenza, che deve essere pertanto confermata.

In via preliminare mette conto osservare che l'eccezione sollevata dal contribuente Morelli con la memoria integrativa e in forza della quale i primi Giudici hanno risolto la controversia, non si appalesa come motivo aggiunto nuovo e, pertanto, inammissibile, essendo riconducibile all'originaria "causa petendi" e fondandosi sugli stessi fatti dedotti nel ricorso di primo grado al punto III (responsabilità solidale ex art.38 c.o.).

Dalla mancata notifica dell'avviso di accertamento al Morelli in qualità di responsabile in solido ex art.38 discende, come statuito dai primi Giudice, la nullità dell'impugnata cartella.

Appare in proposito utile ricordare il principio consolidato della Suprema Corte, cui il Collegio aderisce appieno, secondo cui: "La responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.o., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi. Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è da inquadrare fra quelle di garanzia ex lege, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente" (Cass. n. 25748 del 2008; Cass. n.19486/09).
Le suesposte considerazioni, assorbenti di ogni altra eccezione, impongono il rigetto dell'appello .

Le spese si compensano per la particolarità della questione trattata.

P.Q.M.

Rigetta l'appello; compensa le spese
Napoli 27.11.15

L'estensore

IL Presidente

